REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/73 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1973

che fissa gli importi compensativi per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, modificato dalla decisione del 1° gennaio 1973 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1053/73 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi per i prodotti del settore del pollame sono stati fissati per il periodo fino al 31 luglio 1973 dal regolamento (CEE) n. 235/73 e dal regolamento (CEE) n. 370/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1088/73 (6);

considerando che gli importi compensativi applicabili a decorrere dal 1° agosto 1973 per il pollame macellato ed i pulcini devono essere calcolati in base agli importi fissati per tali prodotti dal regolamento (CEE) n. 235/73 in funzione della variazione degli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nella Comunità 1 chilogrammo di pollame o un pulcino;

considerando che gli importi compensativi da applicare nello stesso periodo per gli altri prodotti del settore del pollame devono essere derivati dall'importo compensativo per il pollame macellato, intero, mediante coefficienti che sono stati fissati dal regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1087/73 (8);

considerando che il calcolo degli importi compensativi per gli scambi con la Danimarca conduce ad importi minimi; che, in applicazione dell'articolo 55 paragrafo 4 dell'atto di adesione, è pertanto opportuno non fissare tali importi compensativi applicabili a questo paese;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi da applicare dal 1° agosto 1973 al 31 luglio 1974 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati in allegato per i prodotti del settore del pollame.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 2 dell'1. 1. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1973, pag. 4.
(4) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 3.
(5) GU n. L 39 del 12. 2. 1973, pag. 32.
(6) GU n. L 110 del 27. 4. 1973, pag. 23.
(7) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.
(8) GU n. L 110 del 27. 4. 1973, pag. 22.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»	0,5783	1,2305
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
	B. altri:		
	I. Galli, galline e polli	2,4029	4,7040
	II. Anatre	3,7990	8,1044
	III. Oche	3,3585	7,1648
	IV. Tacchini	2,9511	6,2956
	V. Faraone	4,5918	9,7952
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili, interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	2,9761	5,8261
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	3,4327	6,7200
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %»	3,8047	7,4483
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	4,4675	9,5306
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	5,4271	11,5777
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %»	6,0249	12,8529
	III. Oche:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	4,7979	10,2354
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %»	5,2384	11,1750

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
02.02 *(segue)*	IV. Tacchini	4,2159	8,9937
	V. Faraone	6,5597	13,9931
	B. Parti di volatili (diversi dalle frattaglie):		
	I. disossate	9,7009	20,4592
	II. non disossate:		
	a) Metà o quarti:		
	1. di galli, galline e polli	3,8047	7,4483
	2. di anatre	6,0249	12,8529
	3. di oche	5,2384	11,1750
	4. di tacchini	4,2159	8,9937
	5. di faraone	6,5597	13,9931
	b) Ali intere, anche senza la punta	3,2336	6,8197
	c) Dorsi; colli, dorsi con colli; codrioni punte di ali	2,2387	4,7214
	d) Petti e pezzi di petti:		
	1. di oche	8,6434	18,4388
	2. di tacchini	6,9562	14,8396
	3. di altri volatili	5,6640	11,0880
	e) Cosce e pezzi di cosce:		
	1. di oche	7,5957	16,2038
	2. di tacchini:		
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	3,3727	7,1950
	bb) altre	6,1131	13,0409
	3. di altri volatili	4,9774	9,7440
	f) altre	9,7009	20,4592
	C. Frattaglie	2,2387	4,7214
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	38,3832	81,8832
	B. altri	5,7210	12,0657
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	C. Grasso di volatili	5,9698	12,5903

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	B. Grasso di volatili	5,9698	12,5903
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	12,4370	26,2298
	b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (a)	7,4622	15,7379
	c) altre	4,9748	10,4919

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Nota: Gli importi compensativi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.